

Cattolica&Casa SENZA PENSIERI

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa**
 - **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario**
- deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**



NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. SENPEN 2 - ED. 27/04/2017.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Dati Societari

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: www.cattolica.it - email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.909 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.342 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo", **se non diversamente indicato in polizza.**

Il contratto ha la durata indicata in polizza come descritto all'Art. 6 "Proroga del contratto" delle condizioni di assicurazione.

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del codice civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a 5 anni (più eventuale rateo);
- scadenza annuale, se di durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

3. Coperture assicurative, esclusioni e limitazioni

A seconda delle sezioni di polizza richiamate dal presente contratto di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa.

Le garanzie si intendono prestate per i beni, le somme assicurate, la forma, il tipo di garanzia e la formula indicati

in polizza.

Per l'elenco completo delle definizioni si rimanda al Glossario contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

3.1. SEZIONE INCENDIO

COPERTURE ASSICURATIVE

Incendio - FORMULA SILVER

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al/ai fabbricato/i e/o al loro contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine, esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici e elettromeccanici;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o natanti non di proprietà né in uso all'assicurato;
- onda sonora;
- rovina di ascensori;
- sviluppo e fuoriuscita di fumo, gas e vapori;
- rottura di vetri e specchi.

Sono compresi gli eventi descritti agli Artt.17 "Cosa assicuriamo" e 18 "Estensioni" delle condizioni di assicurazione e quelli previsti dalle garanzie aggiuntive (operanti soltanto se espressamente richiamate), disciplinate dagli articoli compresi tra l'Art. 19 "Rischio Locativo" e l'Art. 26 "Ricerca e riparazione del guasto" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- Art. 19 "Rischio locativo";
- Art. 21 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio";
- Art. 22 "Eventi atmosferici";
- Art. 23 "Atti vandalici e terrorismo";
- Art. 24 "Fenomeno elettrico";
- Art. 25 "Danni da acqua";
- Art. 26 "Ricerca e riparazione del guasto".

Incendio - FORMULA GOLD

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al/ai fabbricato/i e/o al loro contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di qualsiasi evento non espressamente escluso dall'Art. 35 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione.

Si intendono compresi i danni e le spese di cui ai punti 1-2-3 dell'articolo 31 "Cosa assicuriamo".

Sono comprese inoltre le garanzie contenute tra i punti 1 e 16 dell'art 32 "Estensioni".

A titolo esplicativo e non esaustivo:

- danni agli alberi e alle piante ornamentali nel giardino dell'abitazione assicurata;
- danni provocati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- fenomeno elettrico;
- rottura di vetri e specchi;
- pannelli solari;
- eventi atmosferici e sovraccarico neve;
- atti vandalici e dolosi, terrorismo;
- rischi esterni all'abitazione;
- acqua condotta;
- fuoriuscita acqua da elettrodomestici;
- gelo;
- traboccamento e rigurgito;
- infiltrazione di acqua piovana;
- ricerca e riparazione del guasto;
- spese per mancato freddo;
- maggior consumo d'acqua;

Sempre all'Art. 32 "Estensioni" sono compresi il "Furto di fissi ed infissi" e i "Guasti cagionati dai ladri" a condizione che non sia stata acquistata anche la garanzia Furto.

Sono invece compresi, solo se espressamente richiamate le relative garanzie, gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli 33 e 34 delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- Art. 33 "Rischio locativo";
- Art. 34 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio".

Incendio - FORMULA MUTUO

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al fabbricato, in conseguenza di:

- Incendio;
- fulmine, esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici e elettromeccanici;
- rovina di ascensori;
- urto di veicoli o natanti non di proprietà né in uso all'Assicurato;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali di loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora.

Sono compresi inoltre gli altri eventi descritti agli Art. 41 "Cosa assicuriamo".

Se espressamente richiamate sono operanti le garanzie aggiuntive previste dagli Artt. 42 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio" e 43 "Proprietà dell'abitazione" delle condizioni di assicurazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Incendio - FORMULA SILVER

AVVERTENZA: come meglio precisato dall'Art. 20 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
2. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
3. verificatisi in occasione di diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. causati da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
5. da smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
6. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
7. derivanti da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato;
8. derivanti da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
9. all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
10. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
11. schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
12. indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
13. all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;

Si precisa che:

- l'esclusione prevista al punto 6. non opera qualora sia richiamata la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 25 "Danni da acqua" alla voce "Mancato freddo" (se acquistata la partita contenuto) delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione prevista al punto 7. non opera qualora siano state richiamate le garanzie aggiuntive di cui agli Artt. 22 "Eventi atmosferici" e 25 "Danni da acqua" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- l'esclusione prevista al punto 8. non opera nel caso in cui sia richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'Art. 23 "Atti vandalici e terrorismo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti garanzie previste dalle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- Art. 17 "Cosa assicuriamo";
- Art. 18 "Estensioni";
- Art. 21 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio";
- Art. 22 "Eventi atmosferici";
- Art. 23 "Atti vandalici e terrorismo";
- Art. 24 "Fenomeno elettrico";
- Art. 25 "Danni da acqua";
- Art. 26 "Ricerca e riparazione del guasto";
- Art. 30 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie".

Incendio FORMULA GOLD

AVVERTENZA: come meglio precisato dall'Art. 35 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- da bagnamento, stillicidio, umidità, infiltrazione di acqua dal terreno, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da funghi, microrganismi, muffa e batteri;
- da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- da atti vandalici e dolosi, terrorismo salvo quanto indicato all'Art. 32 "Estensioni" alla voce "Atti vandalici e dolosi, terrorismo" delle condizioni di assicurazione;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- da occupazione abusiva;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;

- da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da furto, salvo quanto indicato all'Art. 32 "Estensioni" al punto 6 "Furto di fissi ed infissi" e 7 "Guasti cagionati dai ladri", rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- da difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto all'Art. 32 "Estensioni" al punto 15 "Spese per mancato freddo";
- da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, salvo quanto indicato all'Art. 32 "Estensioni" al punto 4 "Eventi atmosferici e sovraccarico neve" delle condizioni di assicurazione;
- da gelo, salvo quanto indicato all'art. 32 "Estensioni" ai punti 4 "Eventi atmosferici e sovraccarico neve" e 11 "Gelo";
- da fenomeno elettrico, salvo quanto indicato all'Art. 32 "Estensioni" al punto 1 "Fenomeno elettrico" delle condizioni di assicurazione;
- da vegetali, animali e insetti in genere;
- a vetri e specchi salvo quanto indicato all'Art. 32 "Estensioni" al punto 2 "Rottura di vetri e specchi" delle condizioni di assicurazione;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuti a errata progettazione o realizzazione;
- da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di fusione;
- da crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato o alle persone del suo nucleo familiare;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- da software o virus informatici;

Sono altresì esclusi i danni:

- causati o derivati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dagli Artt. 31 "Cosa assicuriamo" al punto 2. "Spese consequenziali" e al punto 3. "Altre spese consequenziali" e 34 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio";
- verificatisi all'esterno dell'abitazione assicurata, salvo quanto indicato dall'Art. 32 "Estensioni" al punto 8. "Rischi esterni all'abitazione" delle condizioni di assicurazione;
- se non causati o derivati da incendio, fulmine, esplosione, implosione scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi:
 - guasti meccanici, l'anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
 - danni estetici, ammaccature, deformazioni, escursioni termiche;
 - danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;
 - danni a strade private e cortili.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle garanzie previste dalle condizioni di assicurazione e contenute nel prospetto riepilogativo "Limiti di indennizzo, risarcimenti, scoperti, franchigie", cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- Art. 31 "Cosa assicuriamo";
- Art. 32 "Estensioni";
- Art. 34 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio";
- Art. 40 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie".

Incendio - FORMULA MUTUO

AVVERTENZA: come meglio precisato dall'Art. 44 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, infiltrazione di acqua dal terreno, infiltrazione di acqua marina, maree e piene;

subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- grondaie, pluviali, tubazioni interrante.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle garanzie previste dalle condizioni di assicurazione e contenute nel prospetto riepilogativo "Limiti di indennizzo, risarcimenti, scoperti, franchigie", cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- Art. 41 "Cosa assicuriamo";
- Art. 42 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio";
- Art. 43 "Proprietà dell'abitazione";
- Art. 49 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie".

3.2 SEZIONE FURTO

COPERTURE ASSICURATIVE

Furto - FORMULA SILVER

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati - anche se di proprietà di terzi - in conseguenza di:

- furto;
- rapina o estorsione;
- furto con destrezza;
- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
- sostituzione o modifica serrature;
- furto in locali di villeggiatura.

Per maggiore dettaglio si rimanda a quanto indicato all'art. 50 "Cosa assicuriamo" e art. 51 "Estensioni".

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'Art. 52 "Guasti cagionati dai ladri" e l'Art. 58 "Impianto di allarme" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- Art. 52 "Guasti cagionati dai ladri";
- Art. 53 "Collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte";
- Art. 54 "Collezioni, gioielli e preziosi, valori ovunque riposti";
- Art. 55 "Furto all'esterno dell'abitazione e su mezzi di trasporto";
- Art. 57 "Mezzi di chiusura speciali dei locali";
- Art. 58 "Impianto di allarme".

Furto - FORMULA GOLD

Il presente prodotto copre i danni materiali e diretti al contenuto - purché posto nel sottotetto dei fabbricati ed anche se di proprietà di terzi - in conseguenza di:

- furto;
- rapina o estorsione;
- furto con destrezza;
- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
- truffa tra le mura domestiche (per persone di età superiore a 70 anni);
- sostituzione o modifica serrature;
- furto in locali di villeggiatura;
- furto in cassette di sicurezza;
- uso fraudolento della carta di credito;
- eventi all'esterno dell'abitazione;
- furto dopo il prelievo allo sportello (entro 2 ore dal prelievo).

Per maggiore dettaglio si rimanda a quanto indicato all'art. 65 "Cosa assicuriamo" e art. 66 "Estensioni".

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'Art. 67 "Guasti cagionati dai ladri" e l'Art. 73 "Impianto di allarme" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

- Art. 67 "Guasti cagionati dai ladri";
- Art. 68 "Collezioni, gioielli e preziosi e valori in cassaforte";
- Art. 69 "Collezioni, gioielli e preziosi e valori ovunque riposti";
- Art. 71 "Estensione delle tolleranze";
- Art. 72 "Mezzi di chiusura speciali dei locali";
- Art. 73 "Impianto di allarme".

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sezione Furto - FORMULA SILVER o FORMULA GOLD

AVVERTENZA: come meglio precisato dagli Artt. 59 e 74 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone del nucleo familiare;
 - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
 - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - dipendenti dell'Assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato negli Artt. 50 e 65 "Cosa assicuriamo" delle condizioni di assicurazioni alla voce "Furto commesso dai domestici";
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
- da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti garanzie previste dalle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- Artt. 50 e 65 "Cosa assicuriamo";
- Artt. 51 e 66 "Estensioni";
- Artt. 52 e 67 "Guasti cagionati dai ladri";
- Artt. 53 e 68 "Collezioni, gioielli, preziosi, valori in cassaforte";
- Artt. 54 e 69 "Collezioni, gioielli, preziosi, valori in ovunque riposti";
- Art. 55 "Furto all'esterno dell'abitazione e su mezzi di trasporto";
- Artt. 56 e 70 "Condizioni di operatività";
- Art. 71 "Estensione delle tolleranze";
- Artt. 57 e 72 "Mezzi di chiusura speciali dei locali";
- Artt. 58 e 73 "Impianto di allarme";
- Artt. 60 e 75 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie".

Per maggiori dettagli sull'operatività della sezione Furto si rimanda a quanto disposto agli artt. 56 e 70 "Condizioni di operatività".

3.3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

COPERTURE ASSICURATIVE

Il presente prodotto tiene indenne l'Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per danni a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, così come meglio specificato e regolamentato dall'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata", e dall'Art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà abitazione" delle condizioni di assicurazione, e dalla polizza cui si rinvia.

Sono compresi (se espressamente richiamate le relative garanzie) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'Art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio" e l'Art. 87 "Armi e caccia" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia:

- Art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio";
- Art. 83 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere";
- Art. 84 "Proprietà di cani";
- Art. 85 "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)";
- Art. 86 "Bed & breakfast";
- Art. 87 "Armi e caccia".

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

AVVERTENZA: come meglio precisato dall'Art. 88 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

- subiti dagli assicurati, dal coniuge, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine. I danni subiti dal legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al precedente capoverso, se è assicurata una persona giuridica;
- le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'Assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Collaboratori domestici" e dall' Art. 85 "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)" delle condizioni di assicurazione;
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
- da incendio a cose salvo quanto previsto all'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e dall' Art. 82 "Ricorso terzi da incendio esplosione, implosione e scoppio" delle condizioni di assicurazione (se espressamente richiamata la relativa garanzia aggiuntiva);
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta" delle condizioni di assicurazione (se acquistata la relativa garanzia);
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi - Vita privata" alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero" delle condizioni di assicurazione (se acquistata la relativa garanzia);
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto dall'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione", dall'Art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione" e dall'Art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio", se acquistate le relative garanzie;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione fatto salvo quanto previsto dall'Art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione", se acquistata la relativa garanzia;
- derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco;
 - salto dal trampolino;
 - sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - tiro con l'arco, football americano, free-climbing;
 - discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni);
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- alla salute, causati da tabacco, campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della

- malattia di Creutzfeldt-Jakob;
- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- causati da software o virus informatici;
- danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere causati dall'Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dell'abitazione indicata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 83 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere", se acquistata;
- derivanti dall'esercizio di bed & breakfast (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva disciplinata dall'Art. 86 "Bed & breakfast");
- derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria (se non espressamente richiamata la garanzia aggiuntiva prevista dall'Art. 87 "Armi e caccia", cui si rimanda);
- da atti dolosi dell'Assicurato.
- Spese non comprese in garanzia:
 - la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti garanzie previste dalle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:

- Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata";
- Art. 81 "Responsabilità civile verso terzi proprietà dell'abitazione";
- Art. 82 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio";
- Art. 83 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna e liquidi in genere";
- Art. 84 "Proprietà di cani";
- Art. 85 "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)";
- Art. 86 "Bed & breakfast";
- Art. 87 "Armi e caccia";
- Art. 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie".

3.4. SEZIONE ANIMALI DOMESTICI - SPESE PER INTERVENTO CHIRURGICO

COPERTURE ASSICURATIVE

La sezione è acquistabile solo in presenza della garanzia "RC Vita Privata" di cui all'Art. 80 "Responsabilità civile verso terzi vita privata".

Il presente prodotto indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza per le spese mediche veterinarie sostenute per:

- l'intervento chirurgico subito dal cane e/o gatto indicato in polizza a seguito di infortunio o malattia;
- gli accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dall'intervento e sostenute nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso.

Per maggiore dettaglio si rimanda a quanto indicato all'Art. 92 "Cosa assicuriamo".

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

AVVERTENZA: come meglio precisato dall'Art. 94 "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi dalla copertura per la Sezione Animali Domestici i danni:

- derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
- da uso professionale dell'animale, salvo quanto previsto dall'Art. 92 "Cosa assicuriamo", o in violazione della legislazione vigente.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- gli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o uguale/superiore a 8 anni;
- interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
- infortuni o malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;

- neoplasie in generale;
- ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
- malattie mentali in genere;
- infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
- infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
- avvelenamento, furto o tentativo di furto;

Spese non comprese in garanzia:

- a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi delle presenti norme;
- per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;
- per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- per gravidanza o parto spontaneo;
- per malattie dei denti e parodontopatie;
- per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia.

AVVERTENZA: Per gli animali che raggiungono gli 8 anni in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità **ma per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente sezione sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza all'Art. 92 "Cosa assicuriamo".**

3.5. SEZIONE TUTELA LEGALE

COPERTURE ASSICURATIVE

Tutela legale - FORMULA SILVER

Il presente prodotto assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'Assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale per casi assicurati della vita privata e tempo libero e della proprietà e conduzione del fabbricato assicurato.

L'Assicurato viene tenuto indenne dai seguenti oneri:

- Spese per l'intervento del legale incaricato;
- indennità a carico dell'assicurato spettanti all'organismo di mediazione;
- onorari per l'intervento di consulenti tecnici d'ufficio e di parte e dei periti di parte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato;
- le spese di giustizia;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese di domiciliazione.

Le garanzie operano nei seguenti casi assicurati:

- richieste di risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti terzi, sia nell'ambito della vita privata, sia come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato;
- richieste di risarcimento per danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria, o come trasportato su veicoli di terzi;
- richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web;
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni sia nell'ambito della vita privata, sia come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato in polizza;
- difesa in procedimenti penali per reati commessi attraverso l'utilizzo del web. In caso di reato doloso la garanzia opera solo in caso di assoluzione o derubricazione del reato in colposo o archiviazione per infondatezza.
- controversie relative a diritti reali come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato in polizza.

Sono compresi, inoltre, una serie di altri oneri rimborsabili e casi assicurati come meglio precisato all'Art. 96 "Cosa assicuriamo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sono comprese (se espressamente richiamata la garanzia) le controversie relative a rapporti di lavoro dipendente come meglio indicato dall'Art. 97 "Rapporti lavoro dipendente" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Tutela legale - FORMULA GOLD

Il presente prodotto assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'Assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale dei casi assicurati della vita privata e tempo libero e della proprietà e conduzione del fabbricato assicurato.

L'Assicurato viene tenuto indenne dai seguenti oneri:

- spese per l'intervento del legale incaricato;
- indennità a carico dell'assicurato spettanti all'organismo di mediazione;
- onorari per l'intervento di consulenti tecnici d'ufficio e di parte e dei periti di parte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato;
- le spese di giustizia;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese di domiciliazione.

Le garanzie operano nei seguenti casi assicurati:

- richieste di risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti terzi, sia nell'ambito della vita privata, sia come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato;
- richieste di risarcimento per danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria, o come trasportato su veicoli di terzi;
- richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web;
- controversie per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte sia nell'ambito della vita privata sia come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni sia nell'ambito della vita privata, sia come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato in polizza;
- difesa in procedimenti penali dolosi. La garanzia opera solo nei casi di assoluzione, di derubricazione del reato in colposo, archiviazione per infondatezza del reato, o perché il fatto non costituisce reato;
- difesa in procedimenti penali per reati commessi attraverso l'utilizzo del web. In caso di reato doloso la garanzia opera solo nei casi di assoluzione, derubricazione del reato in colposo, archiviazione per infondatezza del reato, o perché il fatto non costituisce reato;
- controversie relative a diritti reali come proprietario o conduttore del fabbricato assicurato in polizza;
- controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro con collaboratori regolarmente assunti.

Sono compresi, inoltre, una serie di altri oneri rimborsabili e casi assicurati come meglio precisato all'Art. 104 "Cosa assicuriamo" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Sono comprese (se espressamente richiamate le garanzie), le controversie relative a rapporti di lavoro dipendente, come meglio indicato dall'Art. 105 "Rapporti lavoro dipendente", e le controversie relative a sanzioni amministrative come meglio indicato all'Art. 106 "Estensione territoriale e sanzioni amministrative" delle condizioni di assicurazione cui si rinvia.

ESCLUSIONI

Tutela Legale - FORMULA SILVER o GOLD

AVVERTENZA: come meglio precisato dagli Artt. 98 (Silver) e 107 (Gold) "Cosa non assicuriamo" delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta:

1. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
2. controversie in materia fiscale e amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
6. fatti dolosi degli Assicurati, salvo quanto disposto dagli art. 96 e 104 "Cosa assicuriamo";
7. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
8. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
9. controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
10. la locazione a terzi di immobili di proprietà dell'Assicurato;
11. qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione, fatta salva la deroga prevista dagli Artt. 97 e 105 "Rapporti lavoro dipendente";
12. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

Nell'ipotesi di unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati con il

medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

3.6. SEZIONE ASSISTENZA

COPERTURE ASSICURATIVE

Assistenza - FORMULA SILVER

Il presente prodotto garantisce prestazioni di assistenza dedicate alla protezione del nucleo familiare nonché dell'abitazione e del suo contenuto, quali ad esempio:

- soggiorno in albergo o residence in caso di sinistro;
- consulenza pediatrica;
- assistenza di un interprete all'estero in caso di ricovero;
- invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, in caso di emergenza;
- pensione per animali domestici;
- reperimento di autista a disposizione (noleggio con conducente in Italia);
- reperimento telefonico di artigiani convenzionati.

Sono previste ulteriori prestazioni per le quali si rimanda nel dettaglio agli articoli compresi tra l'art. 113 "Soggiorno in albergo o residence" e l'art. 137 "Servizi generici per l'abitazione", delle condizioni di assicurazione.

Assistenza - FORMULA GOLD

Il presente prodotto garantisce prestazioni di assistenza dedicate alla protezione del nucleo familiare nonché dell'abitazione e del suo contenuto, quali ad esempio:

- Invio di una ambulanza a seguito di sinistro indennizzabile a termini polizza;
- soggiorno in albergo e residence in caso di sinistro;
- consulenza pediatrica;
- organizzazione di una visita pediatrica a domicilio;
- assistenza di un interprete all'estero in caso di ricovero;
- rientro sanitario (anche dall'estero);
- rimborso spese per visita veterinaria;
- recupero dell'animale domestico;
- reperimento e invio di un autista (noleggio con conducente in Italia);
- organizzazione di una seduta fisioterapica a domicilio;
- rientro anticipato dal viaggio a seguito di sinistro indennizzabile a termini polizza.
- reperimento ed invio di una impresa specializzata per il ripristino dell'abitazione danneggiata a seguito di sinistro;
- intervento di emergenza per danni da acqua;
- invio di un elettricista in caso di emergenza;
- emergenza grandi elettrodomestici;
- reperimento telefonico di un tecnico per la riparazione della caldaia.

Sono previste ulteriori prestazioni per le quali si rimanda nel dettaglio agli articoli compresi tra l'Art. 141 "Invio di una ambulanza" e l'Art. 181 "Organizzazione di servizi generici per l'Abitazione" delle condizioni di assicurazione.

ESCLUSIONI

Assistenza - FORMULA SILVER o GOLD

AVVERTENZA: come meglio precisato dagli Artt. 138 (Silver) e 182 (Gold) "Esclusioni" delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono esclusi, salvo specifica deroga riportata in polizza, dalla copertura assicurativa offerta:

- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'Assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'Articolo 2952 del codice civile;
- se esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre Società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.

AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti anche esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle singole garanzie previste dalle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: Artt. 113-137 (Silver) e 141-181 (Gold).

AVVERTENZA: come meglio precisato dagli Art. 30, 40, 49, 60, 75, 89 "Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono presenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti nelle sezioni e garanzie indicate.

Al fine di far meglio comprendere il meccanismo di funzionamento, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio.

Esempio 1:

applicazione di franchigia per garanzia aggiuntiva "Atti vandalici": se il danno è stabilito in 2.000 euro e la franchigia fosse pari a 200 euro, allora l'indennizzo sarebbe pari a 1.800 euro.

Esempio 2:

Applicazione del limite di indennizzo per la garanzia aggiuntiva "Ricerca e riparazione del guasto": 5% della somma assicurata fabbricato con il massimo di 3.000 euro per annualità assicurativa.

Se la somma assicurata alla partita incendio del fabbricato fosse di 100.000 euro, il limite di indennizzo sarebbe pari a $100.000 \times 5/100 = 5.000$ euro. Il massimo indennizzo liquidabile in caso di sinistro sarebbe di 3.000 euro.

Qualora la somma assicurata alla partita incendio del fabbricato fosse di 50.000 euro, il limite di indennizzo sarebbe pari a $50.000 \times 5/100 = 2.500$ euro. Il massimo indennizzo liquidabile in caso di sinistro sarebbe di 2.500 euro. In questo ultimo caso un ulteriore sinistro che attivi la stessa garanzia durante la medesima annualità disporrebbe di un limite di indennizzo residuo di 500 euro.

4 Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle condizioni di assicurazione nonché agli Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Si rinvia all'Art. 11 "Buona fede" delle condizioni di assicurazione nonché agli Artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Esempi:

"Aggravamento di rischio: Variazione della destinazione d'uso di un fabbricato. Un fabbricato inizialmente utilizzato come abitazione familiare viene adibito ad attività alberghiera".

"Diminuzione di rischio: installazione di un impianto di allarme e delle barre di protezione alle finestre, per la sezione Furto".

6. Premi

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza.

E' possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito:

- rateazione semestrale: aumento del 3%;
- rateazione quadrimestrale: aumento del 4%;
- rateazione trimestrale: aumento del 5%.

Rientra nella discrezionalità dell'intermediario, la possibilità di applicare al contratto diritti di emissione.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di restituzione del premio pagato e non goduto potranno essere trattenute eventuali spese amministrative se sostenute dalla Società.

AVVERTENZA: la Società e/o l'intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia alle condizioni di assicurazione agli Artt.:

- art. 2 "Decorrenza del contratto";
- art. 3 "Pagamento del premio"
- art. 93 "Decorrenza della garanzia" (per la sezione "Animali Domestici - Spese per intervento chirurgico");
- art. 99 "Decorrenza" (sezione Tutela Legale Silver);
- art. 100 "Insorgenza del caso assicurativo" (sezione Tutela Legale Silver);
- art. 108 "Decorrenza" (sezione Tutela Legale Gold);
- art. 109 "Insorgenza del caso assicurativo" (sezione Tutela Legale Gold);

7. Rivalse

AVVERTENZA: la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'Art. 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'Assicurato;
- collaboratori domestici;
- inquilini con regolare contratto di affitto;
- i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'Art. 12 "Rinuncia alla rivalsa" delle condizioni di assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: la Società può recedere dal presente contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'Art. 6 "Proroga del contratto" delle condizioni di assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:

- superiore a cinque anni (più eventuale rateo);
- ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata in Polizza;

il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato, sempreché siano state pagate cinque annualità di premio, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

AVVERTENZA: la Società può recedere dal presente contratto entro il 30° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di

pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'Art. 8 "Recesso in caso di sinistro" delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: nel caso di sottoscrizione della sezione Incendio - formula MUTUO (di cui agli artt. 41 e seguenti della specifica sezione delle Condizioni di Assicurazione), l'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto di eventuali imposte versate.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del codice civile, modificato con Legge n° 166/08 (Art. 3 comma 2-ter) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25% per tutte le sezioni di polizza con l'eccezione della sezione Animali Domestici - Spese per intervento chirurgico e della sezione di Tutela Legale per le quali si applica un'imposta pari al 21,25% e la sezione Assistenza per la quale si applica un'imposta del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:

- compresi tra l'art. 185 "Obblighi in caso di sinistro" e l'art. 187 "Come denunciare il sinistro" (sezioni Incendio e Furto);
- art. 196 "Obblighi in caso di sinistro" e art. 197 "Come denunciare il sinistro" (sezione Responsabilità Civile verso terzi);
- Art. 200 "Obbligo in caso di sinistro" (sezione Animali Domestici).

AVVERTENZA: per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si faccia riferimento agli articoli:

- compresi tra l'art. 188 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno" e l'art. 195 "Pagamento dell'indennizzo" (sezioni Incendio e Furto);
- art. 198 "Gestione delle vertenze e spese legali" (sezione della Responsabilità Civile verso terzi);
- art. 201 "Procedure per la valutazione del danno" (sezione Animali Domestici).

AVVERTENZA: per la copertura Tutela Legale la Società si avvale, per la gestione dei sinistri, della Società Gestionaria secondo le modalità e le forme disciplinate dagli articoli compresi tra il numero 203 "Servizio Aragtel" e il numero 207 "Come recuperare le somme", delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: per le prestazioni Assistenza la Società si avvale, per la gestione dei sinistri, della Struttura organizzativa Mapfre Asistencia secondo le modalità e le forme disciplinate dall'Art. 208 "Struttura organizzativa", delle condizioni di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 Servizio Reclami di Gruppo
 Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
 Fax: 045/8372354
 Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - Fax 06 42133745 o 06 42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per la disciplina specifica dei relativi aspetti si rinvia a quanto previsto:

- all'art. 191 "Come agiscono i periti" (sezioni Incendio e Furto);
- all'art. 201 "Procedura per la valutazione del danno" (sezione "Animali Domestici - Spese per intervento chirurgico");
- all'art. 206 "Come gestire il caso assicurativo" (sezione Tutela Legale);

AVVERTENZA: per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La Compagnia s'impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.cattolica.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista

